



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Dirigente Responsabile:	GIULIANO VITALI
Settore :	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO
Servizio :	Polizia Municipale

Numero	Data
192	16-06-2025

OGGETTO:	ORDINANZA D'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN FRAZ.NI GUADINE- RESCETO - CASANIA - REDICESI - GRONDA, NELLE SOLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, A PARTIRE DA SABATO 28 GIUGNO FINO A DOMENICA 31 AGOSTO 2025, GIOVEDI 14 E VENERDI 15 AGOSTO. ECCETTO AUTORIZZATI E PER COLORO CHE ACCEDONO FACENDO USO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI A DUE RUOTE.
-----------------	---

Proposta n. **196** del **16-06-2025**

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento sull'organizzazione dei controlli interni il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
GIULIANO VITALI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 39 del 08/06/2023 con il quale si confermava l'incarico dirigenziale del Settore di Polizia Municipale – Traffico al Dott. Giuliano Vitali con funzione di Comandante;

RICHIAMATA l'ordinanza Dirigenziale n. 274 del 11 giugno 2024, con la quale si è addivenuti al ripristino delle condizioni minime di sicurezza stradale, utile a garantire il transito dei mezzi di soccorso pubblico nelle frazioni montane, situazione di fatto gravemente compromessa per anni stante la presenza di auto e veicoli di ogni genere in sosta vietata, lungo le arterie principali, tali da pregiudicare la circolazione di veicoli;

PREMESSO che ogni anno, nella stagione estiva, in misura sempre più crescente, così come verificatosi anche nell'anno 2024, vi è una moltitudine di persone, che si recano a fare il bagno nel fiume Frigido (Via Alta Tambura in località Guadine), non solo nelle pozze d'acqua situate nel tratto più a valle, ma anche nel tratto più a monte del fiume, in prossimità della parte sommitale di Via Renara, in aree ove non sono disponibili spazi per la sosta dei veicoli, che di fatto vengono posti in sosta sulla carreggiata stradale, in divieto di sosta, cagionando intralcio alla circolazione stradale;

ACCERTATO che sono state innumerevoli le lamentele e richieste d'intervento pervenute da parte di residenti nelle località in oggetto, al Comando di Polizia Municipale, prima dell'introduzione dell'ordinanza n. 274 del 11 giugno 2024, perché impossibilitati a transitare, in entrambi le direzioni di marcia, stante la presenza di autovetture e camper sulla carreggiata, che ostruivano il passaggio;

CONSIDERATO che l'arteria viabilistica in trattazione è l'unica strada, che consente di raggiungere le località delle Guadine e di Resceto e che la stessa ha un'ampiezza ridotta, inidonea in diversi tratti a sostenere un transito veicolare a doppio senso di circolazione. E' di facile comprensione, come le innumerevoli autovetture in uso ai bagnanti laddove lasciate in sosta sulla carreggiata, ingenerino chiusure, ingorghi stradali, l'esecuzione di manovre avventate da parte dei conducenti, nonché litigi tra gli stessi automobilisti;

PRESO ATTO che sin dall'anno 2022, sono state intensificate le azioni di controllo da parte della Polizia Locale, al fine di arginare gli effetti negativi prodotti da una sosta selvaggia di centinaia di autovetture lungo la carreggiata, che a più riprese hanno pregiudicato la circolazione per i mezzi di soccorso quali Ambulanze, Vigili del

Fuoco, Forze dell'Ordine, Soccorso Alpino. L'attività di controllo se da un lato, ha consentito di accertare centinaia di violazioni alla sosta e di porre rimedio a situazioni di grave pericolo per persone e cose, dall'altro lato non può essere l'unico strumento gestionale da adottare per risolvere i gravi problemi di circolazione a danno dei residenti, che da decenni ed in particolar modo nei fine settimana affliggono detta località montana;

VISTO quanto sopra esposto, è evidente che sia necessario riproporre la nuova regolamentazione della circolazione stradale in Località le Guadine, già adottata nel 2024, che tenga conto del crescente afflusso viabilistico nel periodo estivo, la mancanza di strutture idonee alla sosta di autovetture, la ristrettezza della carreggiata, la salvaguardia della libera circolazione dei residenti e dimoranti nelle zone poste in adiacenza al Fiume Frigido, dalla necessità di garantire tempestività ed efficacia di soccorsi a bagnanti, turisti e residenti che sarebbe gravemente compromessa dalla sosta di autovetture lungo la carreggiata stradale, inoltre giova ricordare come il disordinato accesso alla zona montana di veicoli a motore, sviluppa effetti negativi sia in termini viabilistici che in termini ambientali in quanto i conduttori di veicoli spesso rilasciano sia nei terreni adiacenti al fiume, (sia all'interno dello stesso alveo) rifiuti di urbani qualsiasi genere, anche ingombranti come poltrone, frigoriferi, ecc...la PM ha dovuto intervenire quando taluni camper abbiano rilasciato sulla pubblica via (liquami derivanti da acque bianche e nere) incuranti del valore naturalistico del sito;

EVIDENZIATO che la sosta d' autovetture sulla carreggiata fuori dai centri abitati è vietata dall'art. 6 (segnaletica verticale) ed art.40 (segnaletica orizzontale) del codice della strada ma che, ad avviso del Comando Polizia Municipale, a causa dell'elevato numero di veicoli che vengono lasciati in sosta nella strada di cui trattasi, non è opportuno affrontare il problema in argomento esclusivamente con lo strumento delle sanzioni relative alle soste, anche in quanto le caratteristiche della strada (ristrettezza della carreggiata ed elevata pendenza) rendono altamente difficoltosa ed in alcuni casi praticamente impossibile la rimozione coatta dei veicoli;

DATO ATTO di aver interpellato a riguardo l'Amministrazione Comunale di Massa, in ordine all'assunzione di una nuova viabilità da adottarsi in località delle Guadine e di aver condiviso come sia divenuto indispensabile mitigare gli effetti negativi di una viabilità congestionata, nelle giornate di Sabato e Domenica, pre-festivi e festivi nei mesi di Giugno, Luglio; Agosto e Settembre

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Su proposta del Responsabile del Procedimento del Settore Traffico/P.M..

Si attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6bis della L.241/1990 come introdotto dall'art.1 comma41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

ORDINA

1. L'adozione, una nuova regolamentazione della circolazione stradale, in Via Alta Tambura, nel tratto stradale compreso tra il bivio (direzione Forno) a loc. Resceto, che comprenda il divieto di transito e sosta per tutti veicoli a motore a partire :

Ø da sabato 28 giugno 2025, fino a domenica 31 Agosto 2025,

Ø nelle giornate di sabato e domenica, giovedì 14 e venerdì 15 Agosto 2025;

Ø durante la fascia oraria delle 08:30 alle 17:30;

2. Gli obblighi e divieti saranno resi pubblici attraverso la segnaletica stradale in loco, nonché da una chiusura della strada, da attuarsi al bivio stradale che introduce alla località Guadine, formata da personale della Polizia Municipale ed Associazioni di volontari;

3. Il presente divieto di Transito non si applica a :

- Ai possessori del contrassegno adesivo, di colore Giallo, già rilasciato nel 2024 che si intende rinnovato per l'anno 2025;
- A chi circola con ciclomotori e motocicli;
- Ad altre categorie di persone autorizzate dal Comando di Polizia Municipale, es. assistenti domiciliari, veicoli del trasporto pubblico, taxi, NCC; titolari contrassegno diversamente abili; ecc..
- I permessi al transito, possono essere richiesti:

per veicoli in uso ai residenti e domiciliati nelle fraz.ni Guadine-Resceto-Casania-Redicesi-Gronda ai proprietari, fruitori, (o allevatori) di terreni nell'area oggetto del provvedimento, i quali comunque potranno sostare solo in aree destinate alla sosta;

6

4. L'istituzione del divieto di sosta, 0-24, con rimozione forzata per tutte le autovetture, ed autocarri (comprese quelle di soggetti autorizzati al transito) che sostano sulla carreggiata e/o che siano d'intralcio alla circolazione e sicurezza stradale ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia;

5. La creazione di stalli di sosta, riservate ai veicoli in uso esclusivo dei **solì residenti della frazione di Guadine, da Giugno a Settembre** di ogni anno;

6. Il presente provvedimento viene attuato e portato a conoscenza della popolazione mediante l'installazione sul posto dei prescritti segnali stradali, nei modi e nei tempi previsti dal C.d.S. e dal relativo Reg. di Esecuzione e di Attuazione, a cura dell'U.O. LL.PP.

7. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, è ammesso:

Ø Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1034,

Ø Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ai sensi Del D.P.R. 1199/1971.

8. In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.Lgs.30.4.1992, n°285, entro di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 D.P.R.n .495/1992;

9. Le proprie ordinanze in materia di circolazione, per quanto in contrasto con la presente, vengono sospese nella loro efficacia;

10. La presente ordinanza è resa nota al pubblico, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali ed affissione all'albo pretorio comunale;

11. Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente provvedimento;

Il Dirigente Polizia Municipale Massa
Dott. Giuliano Vitali